

COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

SERVIZIO TRIBUTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GENERALE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 (O SUCCESSIVO IN RELAZIONE ALLA DATA DI AFFIDAMENTO) AL 31.12.2029.

ART. 1 - OGGETTO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio legale da espletare comprende:

- la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutti i giudizi di tutte le liti, attive e passive, riguardanti il Comune di Bordighera, nelle materia tributarie di competenza del Giudice Tributario di I° e II° da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, previo rituale incarico affidato mediante atto deliberativo della Giunta Comunale, nell'ambito della convenzione che sarà sottoscritta al termine della procedura selettiva;
- il supporto giuridico/legale all'Ufficio Tributi in merito alla correttezza degli atti e/o della procedura da adottare a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso.

L'incarico ha ad oggetto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestazione di assistenza pre-giudiziale, che viene fornita mediante lo studio della pratica, la valutazione sulle iniziative da assumere, l'esame delle richieste pervenute, la predisposizione di eventuale istruttoria e riscontro atto ad evitare il giudizio o comunque atto a predisporre, prima dell'inizio del giudizio stesso, la necessaria difesa tecnica. L'attività si potrà concretizzare, altresì, nella predisposizione di atti e/o comunicazioni di risposta alle richieste, nella espressione di pareri nonché nella elaborazione di eventuali atti di transazione.

Attività da relazionare al Dirigente del Settore ed al Funzionario Responsabile dei Tributi per il successivo inoltro alla Giunta Municipale;

- prestazione di assistenza e difesa, con relativa predisposizione e cura di ogni atto a tutela del Comune di Bordighera, nell'attività giurisdizionale tributaria da rendersi a favore del Comune di Bordighera;
- cura dell'istruttoria dei ricorsi presentati contro il Comune Bordighera ai fini della verifica delle ragioni del ricorrente e dell'opportunità di resistere o meno in giudizio;
- discussione in pubblica udienza di tutti i ricorsi (in primo e secondo grado di giudizio);
- esame di tutte le sentenze di primo grado e valutazione sulle iniziative da assumere, da relazionare al Dirigente del Settore ed al Funzionario Responsabile dei Tributi, in caso di accoglimento e/o parziale accoglimento del ricorso, per il successivo inoltro alla Giunta Comunale;
- esame di tutte le sentenze di secondo grado e valutazione scritta e motivata sulle iniziative da assumere da presentare alla Giunta Comunale, in caso di sentenza sfavorevole al Comune;
- cura degli strumenti preventivi e deflativi del contenzioso tributario, assistenza tecnica in giudizio attraverso tutti gli strumenti previsti nel processo tributario, supporto relativamente all'evoluzione normativa in materia tributaria.

L'incarico di rappresentanza e di difesa contempla sia la costituzione in giudizio, sia il caso di attivazione del giudizio ad iniziativa del Comune di Bordighera.

Il professionista è tenuto a presentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere al professionista incaricato pareri scritti da rendersi nelle materie indicate nella presente Convenzione supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali. Per lo svolgimento delle attività sopra descritte devono essere assicurate per tutto il periodo di svolgimento del servizio:

- la disponibilità in termini di reperibilità telefonica e telematica;
- la disponibilità ad incontri specifici in presenza a richiesta del servizio tributi per almeno 4 giornate all'anno;
- l'impegno a relazionare periodicamente sullo stato degli affari giuridici pendenti ed a tenere costantemente informato il Comune, direttamente l'Area competente, circa l'attività espletata di volta in volta, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio.

Dovrà, inoltre, indicare il probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale e segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti;

- fornire all'Ufficio Tributi, alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, una immediata comunicazione unitamente ad una breve relazione.

Il professionista incaricato non dovrà assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Bordighera, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico; inoltre il professionista incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni cinque a partire dalla stipula del contratto/convenzione, prorogabile, eventualmente, alle medesime condizioni per il periodo di mesi sei, se consentito ai sensi di legge.

Il professionista incaricato si impegna a garantire l'attività professionale necessaria per l'incarico affidato dietro il corrispettivo fissato al momento dell'aggiudicazione della procedura di gara e decurtato del ribasso percentuale offerto, fino alla conclusione del giudizio anche se dovesse andare oltre l'arco temporale di vigenza del rapporto contrattuale.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio è pari all'importo risultante dal ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (euro 8.000,00 annui), oltre IVA e CPA, per l'intera durata dell'appalto, oltre spese vive debitamente autorizzate e sostenute, rimborso di eventuale contributo unificato, marche da bollo.

Le spese per bolli ed iscrizioni a ruolo saranno rimborsate, ove debitamente documentate.

Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura alle scadenze del 30 giugno (50%) e del 31 dicembre (50%) di ogni anno.

ART. 4 - LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio professionale, assicurando, la disponibilità ad incontri specifici in presenza a richiesta del servizio tributi per almeno 4 giornate all'anno.

ART. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, secondo le modalità di cui all'art. 18 del D. lgs. n. 36/2023. Le eventuali spese contrattuali nessuna esclusa, saranno a carico

dell'aggiudicatario del servizio, il quale dovrà presentarsi, per la stipula del contratto, entro la data concordata con l'amministrazione, e comunque nei termini di cui all'art. 18, comma 2, del succitato decreto. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione (art. 18, comma 6, medesimo decreto).

ART. 6 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Imperia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente/collaboratore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ'

Il professionista dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazione o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, di far pervenire all'Amministrazione Comunale, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio ai lavori.

ART. 8 - FACOLTÀ DEL PROFESSIONISTA

È accordata, al professionista, la facoltà di servirsi della collaborazione di altri colleghi, restando egli, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare di cui al presente contratto.

ART. 9 - VINCOLI DI RISERVATEZZA

Il professionista incaricato, nell'osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l'ente. Eventuali violazioni della Legge n. 193/2003 ed al Regolamento (EU) 2016/679, nonché di altre normative inerenti la riservatezza, resteranno ad esclusivo carico del professionista che abbia commesso la violazione.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I requisiti per ottenere l'incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della manifestazione d'interesse e devono permanere alla data di eventuale incarico. La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di condizioni di incompatibilità determineranno l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca dei mandati *ad litem*, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti all'Ente.

La clausola opera, inoltre, nei seguenti casi:

- mancata costituzione in giudizio, ritualmente deliberata, anche per un solo ricorso e/o appello;
- mancata discussione in pubblica udienza, anche per un solo ricorso e/o appello;
- ripetute sentenze sfavorevoli al Comune.

ART. 11 - RECESSO

Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente disciplinare, l'Ente potrà, motivatamente, revocare il mandato alle liti conferito al professionista accreditato nei casi in cui dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero quando, sulla base delle liti trattate in precedenza, non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi dell'ente. Il professionista potrà, altresì, rimettere il mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro professionista, restando il precedente in ogni caso officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo professionista. Altresì, il professionista, anche dopo la comunicazione di recesso da qualunque parte esercitato, deve comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'ente. In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale della produzione di parte dell'ente. Il professionista ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico al professionista, il mandato e gli incarichi conferiti verranno revocati con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere con il professionista aggiudicatario della gara, in relazione al contratto, è competente il Foro di Imperia.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente gara e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Bordighera nel rispetto delle modalità e forme previste dalla normativa vigente e verranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti inerenti la procedura medesima. Il conferimento dei dati si configura come un onere per il concorrente che, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall'Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dalla legge medesima.

ART. 15 - ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI

La partecipazione alla presente gara attraverso la presentazione dell'offerta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto e nel Bando – Disciplinare di Gara con la stipula di un disciplinare di incarico.

ART. 16 - VISIONE ED ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il presente Capitolato speciale, unitamente al bando-disciplinare di gara, sono consultabili e/o acquisibili sia sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria S.p.A., sia all'albo pretorio online e sul sito web del Comune di Bordighera nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione "Bandi di gara".

ART. 17 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 =

Costituisce causa di risoluzione del contratto, con conseguente revoca dell'incarico, la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001* – integrati dal codice di comportamento del Comune di Bordighera, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 7 del 23/01/2014 e pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'ente. Costituisce altresì causa di nullità del contratto la violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.